



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

così composta:

dott. Nicola SARACINO presidente
dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore
dott. Marco GENNA consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3440 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 5 agosto 2025 e vertente

TRA

Parte_1 (p.i.: *P.IVA_1*)
rappresentata e difesa dall'avv. Lucas Maria Carlodalatri

Attrice

E

CP_1 (c.f.: *C.F._1*)
rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Ela Oyana, Stefano Teti e Maria Vitale

Convenuto

OGGETTO: impugnazione di lodo arbitrale nazionale

CONCLUSIONI

I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La **Parte_1** ha impugnato il lodo arbitrale del 2 marzo 2022 che ha condannato la società a pagare la somma di 192.000,00 € oltre spese di lite in favore di **[...]** **CP_1**, quale compenso per l'attività svolta in qualità di presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della **Parte_1** dal 24 febbraio 2017 fino all'11 febbraio 2021.

L'attrice ha dedotto al riguardo che:

1) il lodo è nullo per violazione dell'art. 829, comma 1, nn. 2, 3, 5 e 11 c.p.c. e i vizi del lodo incidono sia sull'accertamento dell'*an debeatur* che sull'accertamento del *quantum debeatur*;

2) il collegio arbitrale ha violato l'art. 232 c.p.c., in quanto la persona chiamata a rendere l'interrogatorio formale (**Persona_1** non rivestiva più la qualità di legale rappresentante della **Parte_1** alla data fissata per l'assunzione del mezzo di prova (12 ottobre 2021).

L'attrice ha concluso chiedendo di dichiarare la nullità del lodo e – nel merito – di dichiarare “*nulla l'entità del compenso riconosciuto a favore dell'amministratore dal lodo impugnato*”.

In via subordinata, l'attrice ha chiesto che il compenso in favore del dott. **CP_1** venga determinato in conformità al criterio della proporzionalità e al diritto ad un gettone di presenza per le partecipazioni in assemblea dei soci o nelle riunioni del consiglio di amministrazione della società.

Si è costituito in giudizio **CP_1**, domandando il rigetto dell'impugnazione e deducendo al riguardo che:

1) non vi è alcuna corrispondenza tra i casi di nullità invocati dall'attrice e i motivi di impugnazione del lodo dedotti nell'atto introduttivo del giudizio;

2) denunciando apparentemente la contraddittorietà del lodo, l'attrice punta di fatto ad ottenere un riesame del merito della lite e una decisione di segno diverso rispetto a quella impugnata, per motivi estranei a quelli tassativamente indicati nell'art. 829 c.p.c.;

3) la doglianza relativa all'errata e falsa applicazione dell'art. 232 c.p.c. è da un lato inammissibile (perché l'art. 829, terzo comma, c.p.c. consente l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia e non per violazione delle norme processuali) e dall'altro infondata (perché il sig. **Per_1** è stato chiamato a rendere l'interrogatorio formale nei giorni del 6 settembre 2021 e del 15 settembre 2021 – in cui non si è presentato senza giustificato motivo – quando rivestiva ancora la carica di legale

rappresentante della *Parte_1* da cui è cessato soltanto il 21 settembre 2021);

4) le doglianze dell'attrice sul merito della controversia sono in ogni caso infondate, in quanto *CP_1* aveva diritto a percepire il compenso liquidato dagli arbitri.

L'impugnazione del lodo è infondata e va pertanto respinta.

Con il primo motivo, l'attrice invoca la nullità del lodo per violazione dell'art. 829, comma 1, nn. 2, 3, 5 e 11 c.p.c. (pag. 5 dell'atto di citazione).

L'art. 829, comma 1, c.p.c. stabilisce al riguardo che l'impugnazione per nullità del lodo è ammessa se:

[...]

2) *“gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti nei capi II e VI del presente titolo, purché la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale”;*

3) *“il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812”;*

[...]

5) *“il lodo non ha i requisiti indicati nei numeri 5), 6), 7) dell'art. 823”* (esposizione dei motivi della decisione; dispositivo, sottoscrizione degli arbitri);

[...]

11) *“il lodo contiene disposizioni contraddittorie”.*

Ad onta del fatto che l'attrice abbia dichiarato di voler denunciare la nullità del lodo per violazione dell'art. 829, comma 1, nn. 2, 3, 5 e 11 c.p.c. (così a pag. 5 dell'atto di citazione), in realtà nell'impugnazione non sono indicati i fatti da cui deriverebbe la violazione del lodo contemplata dai numeri 2, 3 e 5 e le ragioni per cui il lodo sarebbe affetto da uno dei vizi ivi astrattamente contemplati (che non è dato rinvenire nel caso di specie).

L'unica violazione che viene concretamente dedotta con il primo motivo d'impugnazione è quella relativa al presunto contrasto tra i mezzi di prova offerti e le conclusioni cui è giunto il collegio arbitrale in ordine all'accertamento dell'*an debeatur* (pagg. 5 ss. dell'atto di citazione) e alla determinazione del *quantum debeatur* (pagg. 18 ss. dell'atto di citazione).

La denuncia di contraddittorietà del lodo investe tuttavia il merito della decisione (l'attrice non condivide la valutazione che il collegio ha fatto dei mezzi di prova offerti dalle parti) e non attiene in alcun modo a quei motivi che possono dar luogo alla pronuncia di nullità *“se il lodo contiene disposizioni contraddittorie”* (art. 829, primo comma, n. 11 c.p.c.).

La sanzione di nullità prevista dall'art. 829, primo comma, n. 11), c.p.c. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie va infatti intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione - non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo - può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione

riconducibile al suo modello funzionale (v. *ex multis* Cass. 17645/2021; Cass. 16077/2021; Cass. 2747/2021; Cass.11895/2014).

L'attrice lamenta la nullità del lodo deducendo che:

a) sotto il profilo dell'*an debeatur*, “la pronuncia impugnata non ha minimamente considerato vari aspetti della vicenda, decisivi ed assorbenti, che non possono [essere] ignorati”, quali ad esempio il fatto che il dott. CP_1 abbia assunto iniziative gestionali unilaterali senza averne il potere e in contrasto con la previsione statutaria che impone l'assunzione di decisioni collegiali e non individuali (pagg. 5 e 6 dell'atto di citazione), il fatto che il dott. CP_1 abbia aggravato il dissesto della società “disponendo, del tutto illegittimamente, emolumenti oggettivamente esorbitanti ai dipendenti e sconti ingenti e sproporzionati ai clienti rispetto ai prezzi di mercato” (pag. 8 dell'atto di citazione), il fatto che la pessima pianificazione iniziale effettuata dal dott. CP_1 abbia causato una crisi finanziaria della società (pag. 10 dell'atto di citazione), il fatto che il dott. CP_1 non abbia adempiuto ai propri doveri di presidente del consiglio di amministrazione della Parte_1 [...] (pag. 11 dell'atto di citazione), il fatto che al dott. CP_1 non spettasse alcun compenso ai sensi dell'art. 1460 c.c. in conseguenza degli inadempimenti a lui imputabili (pagg. 12 ss. dell'atto di citazione), il fatto che il dott. CP_1 avesse in realtà tacitamente rinunciato al compenso per l'attività svolta, non avendone mai chiesto il pagamento in costanza di rapporto (pag. 15 dell'atto di citazione), il fatto che il compenso liquidato in favore del dott. CP_1 sia sproporzionato rispetto alle dimensioni della società (pag. 17 dell'atto di citazione);

b) sotto il profilo del *quantum debeatur*, il collegio ha liquidato il compenso spettante al dott. CP_1 utilizzando criteri non condivisibili (il compenso liquidato in favore di amministratori di altre società) e senza tenere conto del fatto che nessuno degli amministratori della Parte_1 ha mai percepito alcun compenso e che il dott. CP_1 non era munito di deleghe (pagg. 18 e ss. dell'atto di citazione).

Trattasi all'evidenza di doglianze che attengono alla valutazione dei fatti allegati dalle parti e dei mezzi di prova acquisiti nel corso del giudizio e che puntano a mettere in discussione direttamente il merito della decisione arbitrale, che viene criticata per non avere tenuto conto – ai fini dell'accertamento del diritto al compenso e della sua determinazione – della condotta tenuta da CP_1 nell'esercizio delle sue funzioni (condotta descritta peraltro in termini assai generici nella memoria di costituzione della Parte_1 nel giudizio arbitrale e che avrebbe potuto rilevare piuttosto ai fini dell'esercizio dell'azione di responsabilità nei suoi confronti).

Premesso che non è dato evincere alcuna contraddizione tra le diverse componenti del dispositivo del lodo (che ha condannato la Parte_1 a pagare a CP_1 la somma di 192.000,00 € a titolo di corrispettivo spettante per lo svolgimento delle funzioni di presidente del consiglio di amministrazione della società dal 24 febbraio 2017 all'11 febbraio 2021), né tra il dispositivo e la motivazione (in cui sono compiutamente illustrate le ragioni su

cui si fondano il riconoscimento e la quantificazione del corrispettivo), va escluso che sia ravvisabile una contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, dal momento che il lodo contiene una chiara esposizione dell'iter logico-giuridico su cui si fonda la decisione degli arbitri di accogliere la domanda del CP_1 (sia pure in misura inferiore rispetto a quella richiesta).

Alla luce delle considerazioni che precedono, il primo motivo d'impugnazione del lodo risulta infondato.

Con il secondo motivo, l'attrice ha impugnato il lodo lamentando la violazione dell'art. 232 c.p.c. e deducendo al riguardo che il collegio arbitrale ha dato rilevanza alla mancata comparizione del legale rappresentante della Parte_1 a rendere l'interrogatorio formale (ritenendo ammessi i fatti dedotti nei capitoli di prova, senza valutare gli ulteriori elementi probatori raccolti nel corso del giudizio), nonostante il soggetto chiamato a rendere l'interrogatorio Persona_1 non rivestisse più la qualità di legale rappresentante della società alla data fissata per l'assunzione del mezzo di prova (12 ottobre 2021) e non fosse in grado di conoscere quali fossero le attività svolte in concreto dal dott. CP_1 in seno alla società.

Anche questa doglianza è infondata.

Si osserva in primo luogo che il collegio arbitrale ha correttamente chiamato a rendere l'interrogatorio formale il sig. Persona_1 in quanto alla data fissata per l'espletamento del mezzo istruttorio (6 settembre 2021) egli rivestiva la qualità di legale rappresentante della Parte_1 (qualità che ha cessato di avere soltanto il 21 settembre 2021).

Si osserva in secondo luogo che dal verbale di udienza del 6 settembre 2021 si evince che Persona_1 non si è presentato a rendere l'interrogatorio formale (senza che sia stato dato atto di un suo legittimo impedimento), legittimando il collegio arbitrale a ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio (art. 232, primo comma, c.p.c.), non essendo all'uopo necessaria la fissazione di altra udienza per l'espletamento del mezzo istruttorio.

In ogni caso – e a prescindere dalle considerazioni che precedono – si osserva che la decisione del collegio arbitrale si fonda in primo luogo sui “*numerosi riscontri documentali*” dell'attività che il CP_1 ha affermato di avere svolto quale presidente del consiglio di amministrazione della società, mentre la mancata comparizione di Persona_1 a rendere l'interrogatorio formale è stata utilizzata soltanto al fine di confermare la prova di fatti che il collegio arbitrale ha ritenuto provati già in base ai documenti depositati dalle parti (pagg. 12 e 13 del lodo impugnato), rendendo in tal modo irrilevanti eventuali vizi relativi all'assunzione dell'interrogatorio formale.

Con la comparsa conclusionale depositata il 30 ottobre 2025, la Parte_1 ha denunciato anche un vizio nella regolazione delle spese di lite, ritenuta “*confusionaria e manifestamente ingiusta*” per avere addossato interamente sulla società soccombente l'onere delle spese del giudizio arbitrale, nonostante nel caso di specie fosse ravvisabile una soccombenza reciproca in ragione del fatto che la pretesa di CP_1 è stata accolta

per un importo (192.000,00 €) di gran lunga inferiore rispetto a quello indicato nella domanda (600.000,00 €).

La doglianza è inammissibile, in quanto formulata per la prima volta nella comparsa conclusionale.

La doglianza è in ogni caso infondata nel merito, dovendosi richiamare il condivisibile orientamento giurisprudenziale fatto proprio da Cass., Sez. Un., 32061/2022, secondo cui l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a soccombenza reciproca e giustifica la compensazione totale o parziale solo in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c. (che nel caso di specie il collegio arbitrale – nell'esercizio del suo potere discrezionale di compensazione delle spese di lite – ha deciso di non ravvisare).

Alla soccombenza dell'attrice segue la sua condanna al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi 10.000,00 € per compensi oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (compensi così determinati tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 – come sostituite dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147 - ridotti in considerazione della semplicità della controversia).

P.Q.M.

La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) rigetta l'impugnazione proposta dalla *Parte_1* avverso il lodo arbitrale del 2 marzo 2022;
- 2) condanna la *Parte_1* al pagamento delle spese processuali in favore di *CP_1*, liquidandole in complessivi 10.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione.

Così deciso in Roma, il 12 marzo 2026.

Il consigliere estensore
Gianluca MAURO PELLEGRINI

Il Presidente
Nicola SARACINO